


DEPOSITATO IN SEGRETERIA FEDERALE IN DATA 9.10.2021 E  
PUBBLICATO SUL SITO INTERNET FEDERALE L'11.10.2021.

**Il Tribunale Federale  
della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante**

  
**FITETREC - ANTE**  
CONI FORO ITALICO  
LARGO LAURO DE BOSIS, 15  
00135 - ROMA

composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi Mennella - Presidente
- Avv. Alessandro Avagliano - Componente relatore
- Avv. Andrea Cecinelli - Componente

**SENTENZA N. 11-2021**

all'esito della riunione tenutasi in data 29 Settembre 2021 alle ore 10:30, per decidere in ordine all'atto di incolpazione delle Procura Federale di cui al Proc. n. 11/2021 di sottoporre a giudizio disciplinare i Sig.ri Remo Minnucci e Fabrizio Roncone, il Tribunale Federale della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante così motiva la sua decisione

La Procura Federale chiedeva il rinvio a giudizio dei soggetti deferiti di cui sopra, perché ritenuti colpevoli di aver infranto le norme di cui all'atto di deferimento del 26.07.2021 come qui vengono trascritte:

*“per violazione dell'art. 1, comma 1, del R.G., dell'art. 10 dello statuto e degli artt. 1 e 2 del Codice di comportamento Sportivo del CONI”.*

Il Tribunale Federale fissava l'udienza del 29/09/2021 per la discussione alla quale partecipavano il Procuratore Federale Avv. Riccardo Roselli, il Sig. Fabrizio Roncone personalmente, assistito dal proprio avvocato nominato, nonché il difensore del Sig. Remo Minnucci.

In data 21/09/2021 il Procuratore Federale faceva pervenire a questo Tribunale una richiesta di definizione del procedimento proposta in data 17/09/2021 dal

deferito Sig. Remo Minucci, ed ai sensi dell'art. 41 R.G. le parti presentavano accordo per la applicazione della sanzione dell'ammenda di € 100,00.

Prima dell'inizio del dibattimento il Procuratore Federale faceva pervenire a questo Tribunale una richiesta di definizione del procedimento proposta dal deferito Sig. Fabrizio Roncone, ed ai sensi dell'art. 41 R.G. le parti presentavano accordo per la applicazione della sanzione dell'ammenda di € 100,00.

Tutte le parti del giudizio, quindi, in apertura di dibattimento chiedevano l'accoglimento della proposta di patteggiamento.

Letti gli atti del procedimento depositati dai deferiti e dal Procuratore Federale del 10.06.2021.

#### **CONSIDERATO CHE**

- i deferiti non si sono sottratti alle indagini;
- le sanzioni come proposte dalle parti con separati specifici accordi appaiono congrue e che non emergono altri elementi che possano portare al proscioglimento dei deferiti

\*\*\*\*\*

Per tutti questi motivi il Tribunale Federale, ritenuti validi gli accordi di applicazione delle sanzioni presentate dalle parti interessate e considerate congrue le sanzioni previste

#### **CONDANNA**

I Sig.ri Remo Mennucci e Fabrizio Roncone al pagamento della ammenda di € 100,00.

Dispone che il presente dispositivo venga comunicato dall'Organo di Giustizia sportiva a tutte le parti intervenute nel giudizio affinché si provveda all'attuazione del dispositivo della sentenza, in subordine si dà facoltà alle


parti di prenderne visione e conoscenza diretta con apposita sottoscrizione dello stesso esonerando la Segreteria dai successivi formali adempimenti.

Il Tribunale Federale invita la Segreteria Federale alla pubblicazione sul sito internet Federale del dispositivo nei termini di cui al Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale provvederà alla successiva redazione e pubblicazione della sentenza nei termini di cui al Regolamento di Giustizia e la stessa verrà pubblicata sul sito internet Federale.

Sentenza depositata il 08.10.2021.

Il Presidente



(Avv. Luigi Mennella)

Il Componente Relatore

\_\_\_\_\_  
(Avv. Alessandro Avagliano)

Firmato digitalmente da: AVAGLIANO ALESSANDRO  
Ruolo: 4.6 Avvocato  
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA  
Data: 08/10/2021 16:12:24

